

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE E DEL LAVORO

Dott. Giorgio Berta Rag. Mirella Nembrini

Rag. Sergio Colombini Dott. Valerio Chignoli Dott.ssa Francesca Ghezzi

Dott. Riccardo Rapelli

Dott.ssa Marina Asperti Dott.ssa Valentina Bonomi

Dott. Luca Brevi

Dott. Massimiliano Brioschi

Dott. Enzo Colleoni Dott. Daniele Corlazzoli Dott.ssa Elena Del Bello Dott.ssa Maria de Rosa Diaz Dott.ssa Sabrina Durante Dott.ssa Francesca Gerosa

Dott.ssa Silvia Gibillini Dott.ssa Alessia Gusmini Dott. Walter Larici

Dott.ssa Elisa Marcandalli Dott.ssa Giulia Masula

Dott.ssa Giulia Masula Dott. Massimo Medici Dott. Andrea Medolago

Dott. Lorenzo Monaci Dott.ssa Susan Mossi

Dott. Luigi Nespoli Dott.ssa Sara Nicoli

Dott. Matteo Pagliaroli Dott. Franco Patti Dott. Massimo Restivo

Dott.ssa Laura Santini Dott. Edoardo Scaini

Dott.ssa Clara Sterli

Dott. Guido Tisi
Dott. Daniel Vanoli

Dott.ssa Simona Vavassori Dott. Federico Vicari Dott.ssa Simona Zambetti

Dott. Massimo Zanardi

Dott. Tommaso Calchi Dott.ssa Jessica Gambirasio AI SIGNORI CLIENTI

**LORO SEDI** 

## Circolare n. 25 del 22/05/2024

Oggetto: limiti di esenzione per i fringe benefit per il periodo d'imposta 2024.

Con Circolare n. 5 del 7 marzo 2024, l'Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni operative e chiarimenti in merito alle novità in materia fiscale introdotte dal D.L. n. 145/2023 (c.d. Decreto Anticipi) e dalla Legge n. 213/2023 (Legge di Bilancio 2024) riguardo al limite di esenzione stabilito per i fringe benefit nel periodo d'imposta 2024.

Ai sensi dell'art. 51, comma 3 del TUIR non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta ad euro 258,23. Tuttavia, in deroga a tale previsione, nel periodo d'imposta 2024 non concorrono a formare il reddito entro il limite complessivo di euro 1.000:

- il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti;
- le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica, del gas naturale, delle spese per l'affitto della prima casa nonché per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

Il limite di esenzione è ulteriormente incrementato ad euro 2.000 per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, adottivi o affidati, che sono fiscalmente a carico ai sensi dell'art. 12, comma 2, TUIR.

Ai fini dell'applicazione della soglia di esenzione più elevata, i lavoratori interessati sono tenuti a dichiarare al datore di lavoro di averne diritto, indicando i codici fiscali dei figli. Inoltre, i datori di lavoro sono tenuti a comuni care l'applicazione del limite di esenzione superiore alle RSU, ove presenti.

Studio BNC | Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Legali - Consulenti del Lavoro





Le indicazioni contenute nelle Circolari n. 23/2023 e n. 35/2022 restano valide, in quanto compatibili con le nuove disposizioni. L'Agenzia delle Entrate ha fornito i seguenti chiarimenti:

- per quanto riguarda l'applicazione della soglia di esenzione di euro 2.000, la verifica del carico fiscale del figlio deve essere verificata in riferimento alla situazione familiare al 31 dicembre 2024;
- il limite di euro 2.000 non viene riproporzionato tra i due genitori in relazione alla percentuale di carico, anche in presenza di un solo figlio, purché quest'ultimo sia fiscalmente a carico di entrambi i genitori;
- i fringe benefits nonché, per il 2024, per le somme corrisposte a rimborso delle spese per le utenze domestiche, l'affitto e gli interessi sul mutuo relativi alla prima casa possono essere corrisposti dal datore di lavoro anche ad personam.

L'Agenzia ha inoltre confermato che la normativa in oggetto è applicabile anche ai fringe benefit corrisposti ai percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente come, ad esempio i titolari di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.

Al superamento dei limiti di esenzione sopra citati, l'intero valore o somma corrisposta viene assoggettato ai fini delle trattenute fiscali e contributive secondo le modalità ordinarie.

## Rimborso delle spese per le utenze domestiche

Per l'applicazione della normativa in trattazione, le spese per le utenze domestiche devono essere riferite ad immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari. Questo vale a prescindere dal fatto che abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio in tali immobili, e a condizione che le spese siano effettivamente sostenute da queste persone.

Al riguardo, sono applicabili le indicazioni contenute nella Circolare n. 35/2022, la quale prevede che sia possibile ricomprendere le utenze per uso domestico (ad esempio quelle idriche o di riscaldamento) intestate al condominio ma ripartite fra i condomini (per la quota rimasta a carico del singolo condomino) e quelle per le quali, pur essendo le utenze intestate al proprietario dell'immobile (locatore), nel contratto di locazione è prevista espressamente una forma di addebito analitico e non forfetario a carico del lavoratore (locatario) o dei propri coniuge e familiari, sempre a condizione che tali soggetti sostengano effettivamente la relativa spesa.

Il lavoratore dovrà fornire al datore di lavoro, alternativamente:

- a) la documentazione che giustifica la spesa sostenuta per le utenze, nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali
- b) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex. DPR n. 455/2000 con la quale il lavoratore attesti il possesso della documentazione a sostegno del pagamento delle utenze domestiche, delle quali riporta gli elementi utili alla loro identificazione (numero e intestatario della fattura, tipologia di utenza, importo versato, data e modalità di pagamento).





Inoltre, il lavoratore è tenuto a fornire anche una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il fatto che le spese sostenute non siano già state oggetto di richiesta di rimborso presso il medesimo datore di lavoro o presso altri.

## Rimborso delle spese di affitto e degli interessi sul mutuo della prima casa

Per il periodo d'imposta 2024, l'applicazione del limite di esenzione (pari ad euro 1.000 o euro 2.000, a seconda se il lavoratore abbia o meno figli a carico) è estesa alle spese rimborsate al lavoratore per l'affitto della prima casa e per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

La Circolare n. 5/2024 precisa la nozione di "prima casa" contenuta nella norma (art. 1, comma 16, Legge n. 213/2023) che, a parere dell'Agenzia, coincide con il concetto di "abitazione principale" in analogia a quanto previsto per l'applicazione delle detrazioni sugli interessi passivi per mutui (ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. b) del TUIR) e sul canone di locazione (ai sensi dell'art. 16 del TUIR).

Per abitazione principale (e, dunque, per prima casa) si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente.

Le spese per l'affitto e quelle per gli interessi sul mutuo rimborsabili in esenzione sono quelle riconducibili ad

"immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, nei quali il dipendente o i suoi familiari dimorino abitualmente, a condizione che ne sostengano effettivamente le relative spese".

Le spese per l'affitto considerate in esenzione si riferiscono solo a quelle riguardanti la parte riferita al canone risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato e pagato nell'anno.

Inoltre, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i lavoratori beneficiati della misura in oggetto per le spese per l'affitto e per gli interessi sul mutuo non potranno beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per tali spese, come ad esempio la detrazione degli interessi passivi per mutui o dei canoni di locazione, in quanto non potranno più essere considerate effettivamente sostenute.

Con riguardo alla documentazione che giustifica la spesa sostenuta per l'affitto o per gli interessi sul mutuo il lavoratore è tenuto a fornire, in via alternativa:

- a) la documentazione che giustifica la spesa sostenuta, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali;
- b) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale il lavoratore richiedente attesta di essere in possesso della documentazione comprovante il pagamento dell'affitto o degli interessi sul mutuo.

Il lavoratore è tenuto a fornire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il fatto che le spese sostenute non siano già state oggetto di richiesta di rimborso presso il medesimo datore di lavoro o presso altri.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.





1)	ıctı	nti	ı ca	luti.

Studio Berta Nembrini Colombini & Associati

